## SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI SEDI DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

## CRITERI GENERALI

- I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, a sede di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, devono avere le caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle relative vie di accesso o di uscita.
- Le porte e tutti gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
- In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- Se i locali sono ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, la visibilità esterna deve essere verificata dall'Autorità di P.S. che può prescrivere, se del caso, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione o segnalazione, al fine di garantire l'adeguata sorvegliabilità del locale.
- Nessun impedimento deve essere collocato all'ingresso o all'uscita del locale, durante l'orario di apertura dell'esercizio. La porta di accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
- Le divisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
- Eventuali locali interni, non aperti al pubblico, devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di esercizio e non può essere impedito l'accesso agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ai fini dei controlli di legge.
- In ogni caso deve essere assicurata, mediante targhe o altre indicazioni, anche luminose, se prescritte, l'identificabilità degli accessi ai vari interni dell'esercizio e delle vie di uscita dal medesimo.
- I locali di Circolo privati o di Enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono ottemperare al divieto di apporre all'esterno della struttura insegne, targhe od altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
- I locali per i quali risulta essere autorizzata, alla data del 27.2.1993, la somministrazione di alimenti e/o bevande, devono essere conformi alle disposizioni di cui sopra, entro il 31.10.1994, data questa introdotta con decreto 5.8.1994 n. 534, a modifica del precedente termine disposto al comma 1 dell'art.5 del Regolamento adottato con il decreto 17.12.1992 n. 564.
- Le comunicazioni interne tra i locali adibiti a pubblico esercizio ed i locali aventi una diversa destinazione, esistenti alla data del 27.2.1993, devono essere chiusi a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve esservi impedito l'esercizio a chiunque.
- Quanto sopra viene segnalato per permettere ad ogni esercente interessato di conoscere la normativa oggetto del citato D.M. 564/1992, che è stata quasi integralmente trascritta nel presente comunicato, consentendo, così, di adeguarsi, per tempo, quanto con la stessa prescritto.
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 287/1991 e del D.M. 564/1992.